

Soggetti e Atti processuali

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione parleremo dei Soggetti e degli Atti processuali.

In particolare, andremo ad approfondire le seguenti figure soggettive:

- il Giudice
- il Pubblico Ministero e la Polizia giudiziaria
- l'Imputato e la Difesa tecnica

- le Altre parti private

Chiariremo poi la nozione di **Atto processuale**, trattando alcuni aspetti concernenti:

- la Documentazione degli atti
- la Notificazione degli atti
- le Cause di invalidità degli atti

Bene, non ci resta che cominciare...

Il Giudice

L'art. 111 Cost. individua i principi cardine del "giusto processo", mutuati dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, prevedendo che "ogni processo si svolge nel **contraddittorio** tra le parti, in **condizioni di parità**, davanti ad un Giudice **terzo ed imparziale**". L'art. 25 Cost., inoltre, stabilisce che nessuno può esser distolto dal proprio Giudice **naturale e precostituito** per legge.

Requisiti minimi della funzione giudicante sono dunque **terzietà** ed **imparzialità**, intendendosi con la terzietà l'altruità fisica del Giudice rispetto alle parti e con la **imparzialità** la sua equidistanza rispetto alle stesse.

La **naturalità** individua l'Ufficio giudiziario procedente secondo le regole dettate dal codice in tema di giurisdizione e competenza, mentre la **precostituzione** per legge risponde all'esigenza che il singolo Magistrato persona fisica sia predeterminato nel caso concreto, alle stregua delle leggi di ordinamento giudiziario.

In attuazione dei principi costituzionali, il codice detta specifiche regole in tema di **competenza** che consentono di individuare, **per materia, per territorio e per connessione**, quale sia il Giudice penale cui spetti la cognizione del caso specifico.

A presidio della terzietà e della imparzialità del Giudice vi sono infine gli istituti processuali della **incompatibilità**, della **astensione** e della **ricusazione** che, in via generale, enucleano situazioni pregiudicanti tali requisiti. In tali ipotesi, pur competente l'Ufficio giudiziario, il Magistrato persona fisica risulta incompatibile all'esercizio della funzione in concreto. Ha quindi l'obbligo di astenersi o può essere ricusato dalle parti secondo la procedura dettata dal codice.

Salvo provvedimenti adottati senza formalità, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, il Giudice "decide" mediante atti tipici, quali:

- **Sentenza**
- **Ordinanza**
- **Decreto**

La **Sentenza**, pronunciata in nome del popolo italiano (art. 101, c. 1, Cost.), è l'atto terminativo della fase o del grado di giudizio e deve sempre essere motivata a pena di nullità.

L'**Ordinanza** è di norma un provvedimento interlocutorio, adottato nel contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto una determinata "questione incidentale" del procedimento. Al pari della sentenza, deve essere sempre motivata.

Il **Decreto**, infine, è il provvedimento con il quale il giudice, in genere in assenza di contraddittorio, decide su una richiesta di parte, pubblica o privata, senza formalità. Può anche esser privo di motivazione, tuttavia, ove la legge prevede che sia motivato, l'omissione ne determina la nullità (art. 125, c. 3, c.p.p.).

Il Pubblico Ministero e la Polizia giudiziaria

Il Pubblico Ministero è parte pubblica necessaria del processo penale ed è l'organo cui è demandato l'esercizio dell'azione penale, alternativamente alla archiviazione del procedimento.

A coadiuvare P.M. e autorità giudiziaria vi sono gli Ufficiali e gli agenti di P.g. di cui egli dispone.

La Polizia giudiziaria è un soggetto, non parte del procedimento, in quanto non è portatrice di un interesse di parte. Il P.M. e la P.g. svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

L'Imputato e la Difesa tecnica

L'**Imputato** è il soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione penale. Tale qualità vien assunta dalla persona sottoposta alle indagini all'atto di esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nelle forme previste dal codice. Gli stessi diritti e le stesse garanzie riconosciute all'Imputato sono estese alla **persona sottoposta alle indagini** ai sensi dell'art. 61 c.p.p.

Il codice detta una puntuale disciplina riguardo al contributo dichiarativo comunque reso dall'Indagato/Imputato nel corso del procedimento, ispirata al fondamentale principio del **divieto di autoincriminazione**, di cui il c.d. **diritto al silenzio** costituisce corollario.

Ne deriva, per l'effetto:

- il divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni comunque rese dall'Indagato o Imputato
- l'obbligo di interrompere l'esame qualora, non ancora sottoposto a procedimento, taluno renda dichiarazioni autoindizianti
- il rispetto delle regole dettate dall'art. 64 c.p.p. e degli avvisi ivi contenuti in caso di sottoposizione ad interrogatorio avente ad oggetto il merito dell'addebito

Quanto al Difensore, l'art. 24 Cost. riconosce e garantisce la inviolabilità del diritto alla difesa tecnica in ogni stato e grado del procedimento che ha luogo mediante la nomina di un legale, di fiducia o d'ufficio all'Indagato/Imputato che ne sia privo, al quale la legge attribuisce le facoltà ed i diritti che riconosce all'Imputato stesso, con la sola eccezione degli atti c.d. personalissimi.

Le Altre parti private

Le Altre parti private sono tutte parti eventuali nel processo penale:

- la **Parte civile** è il soggetto danneggiato dal reato che, alternativamente al giudizio civile, esercita nel processo penale l'azione per le restituzioni o il risarcimento del danno derivante da reato, nei termini e nelle forme previste dal codice mediante la **dichiarazione di costituzione di Parte civile**. Dalla Parte civile va distinta la **Persona offesa**, titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice
- il **Responsabile civile** è colui che è obbligato a risarcire il danno cagionato dall'autore del reato
- Il **Civilmente obbligato per la pena pecuniaria** è il soggetto, persona fisica o giuridica, cui spetta l'obbligo di provvedere al pagamento della **pena pecuniaria** comminata all'Imputato qualora costui sia insolvente

Atto processuale e forme di documentazione

L'Atto processuale è quell' "attività" umana, sorretta da un impulso volontaristico, produttiva degli effetti processuali penalistici che l'ordinamento le riconosce, realizzata nell'ambito di un **procedimento penale**, inteso come una sequenza ordinata di atti e fatti giuridici che ha inizio con l'attività successiva alla acquisizione di una notizia di reato sino alla sua conclusione.

La "Documentazione" degli atti avviene di norma mediante verbalizzazione, **integrale o riassuntiva**, nei casi previsti dal codice, alla quale procede l'ausiliario che assiste il Giudice.

Il contenuto "minimo" del verbale è indicato dall'art. 136 c.p.p.

Una volta "chiuso", il verbale deve essere sottoscritto ed è **nullo** se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del Pubblico ufficiale che lo ha redatto (art. 142 c.p.p.).

Le Notificazioni

Le Notificazioni sono lo strumento mediante il quale il legislatore assicura nel procedimento penale la conoscenza legale dell'atto notificato. Il complesso di norme di cui agli artt. 148 s. c.p.p. delinea una griglia di forme, rispettate le quali la conoscenza dell'atto da notificare si dà per presunta.

La **procedura** volta al perfezionamento della Notificazione consta di tre fasi:

1. d'impulso, consistente nell'ordine/richiesta di eseguire la Notificazione e nella consegna materiale dell'atto da notificare all'organo esecutivo
2. di esecuzione vera e propria, volta alla consegna dell'atto da notificare dall'organo esecutivo al soggetto cui l'atto è destinato
3. di documentazione, comprovante la avvenuta notifica (c.d. relata)

Sono **organi** della notificazione:

- l'**Ufficiale giudiziario** o chi ne esercita le funzioni
- l'**Ufficiale o l'agente di P.g.**, qualora si tratti di notificazione di atti del P.M. in fase di indagini preliminari (la Polizia giudiziaria vi procede solo ove sia delegata dallo stesso P.M. al compimento dell'atto o è tenuta ad eseguirlo ex art. 151, c. 1, c.p.p)

La Notificazione posta in essere da soggetti diversi è **nulla**.

Oggetto della Notificazione è l'atto, nella sua interezza o per estratto, ove previsto.

La Notificazione di atti del giudice e del P.M. può aver luogo di norma mediante:

- consegna al destinatario
- consegna a soggetti legittimati dalla legge a ricevere l'atto. Quando la Notifica non è effettuata nelle mani dell'interessato, ad esclusione delle ipotesi di Notificazione al difensore o al domiciliatario, l'Ufficiale giudiziario o la P.g. consegnano la copia dell'atto da notificare previo inserimento in busta chiusa che provvedono a sigillare, trascrivendovi il numero cronologico della Notificazione e dandone atto nella relazione in calce sia all'originale, che alla copia dell'atto (art. 148, c. 3, c.p.p.)
- consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria del giudice o della segreteria del P.M. (in tal caso il P.u. annota sull'originale dell'atto la data in cui è stata eseguita la consegna)
- lettura dei provvedimenti alle persone presenti e avvisi dati dal Giudice o dal P.M. verbalmente agli interessati in loro presenza, purché ne sia fatta menzione nel verbale
- telefonicamente dalla cancelleria, qualora ricorra l'urgenza previa disposizione del Giudice che vi procede d'ufficio o anche su richiesta di parte, e sempre che si tratti di avvisi e convocazioni di soggetti diversi dall'Indagato o Imputato (art. 149 c.p.p.)
- con telegramma, quando non è possibile procedere altrimenti e la notificazione è urgente (art. 149, c. 5, c.p.p.)
- con mezzi tecnici, che garantiscano la conoscenza dell'atto, quando ricorrano "circostanze particolari", previo decreto del Giudice recante le modalità da seguire e sempre che si tratti di notificazioni a persona diversa dell'Imputato
- per posta, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali (art. 170 c.p.p.)

Il codice detta disposizioni puntuali per le Notificazioni all'**Imputato libero**:

- se vi è stata **dichiarazione o elezione di domicilio** (art. 161 c.p.p.), la Notificazione deve essere effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto. Nel caso in cui la Notificazione risulti impossibile, l'atto va notificato presso il Difensore ai sensi dell'art. 161, 4° co., c.p.p.
- se non vi è stata dichiarazione o elezione di domicilio, la prima Notificazione all'Imputato **libero** ha luogo mediante consegna dell'atto a lui destinato ovunque avvenga. Ove non sia possibile, occorre procedere in via gradata alle ricerche presso i luoghi elencati nell'art. 157 c.p.p. secondo le modalità ivi indicate

L'inosservanza dell'articolato codicistico, rende nulla la Notificazione nei casi indicati nell'art. 171 c.p.p. con obbligo di rinnovazione dell'adempimento.

La Nullità degli atti processuali

Quando l'atto è difforme dal modello normativo di riferimento, si pone il tema della sua Invalidità.

L'art. 177 c.p.p. enuncia il **principio di tassatività** delle Nullità secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite dal codice per gli atti del procedimento ne determina la Nullità solo nei casi previsti dalla legge, verificandosi altrimenti mere **irregolarità**.

Vi sono **Nullità di ordine generale** e **nullità speciali**, che si caratterizzano per essere espressamente previste dal legislatore pur non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie nelle quali si articolano le Nullità di ordine generale.

Sono **Nullità di ordine generale** quelle che conseguono alla violazione di norme processuali disciplinanti:

- a) le **condizioni di capacità del Giudice** e il numero dei Giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario
- b) l'**iniziativa del Pubblico ministero** nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento
- c) l'**intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'Imputato** e delle Altre **parti private**, nonché la **citazione in giudizio della persona offesa** dal reato e del **querelante**

Fra queste, danno luogo a **Nullità assoluta** la violazione di norme concernenti:

- le **condizioni di capacità del Giudice** e il numero dei Giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario
- l'**iniziativa del Pubblico ministero** nell'esercizio dell'azione penale
- l'omessa citazione dell'Imputato o dall'assenza del suo Difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza

Le Nullità assolute sono **insanabili** e **rilevabili** anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (eccetto il **giudizio di rinvio** conseguente all'annullamento della decisione da parte della Corte di cassazione). Sono altresì insanabili e rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento le Nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge (art. 525 c.p.p.).

Le **Nullità a regime intermedio** sono quelle di ordine generale, diverse da quelle appena descritte.

Possono essere rilevate su **eccezione di parte** o anche **d'ufficio**, tuttavia se verificatesi antecedentemente al giudizio, non possono più essere rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Le **Nullità relative** sono individuate in via residuale, in quanto diverse da quelle fino ad ora descritte.

Le Nullità relative possono essere dichiarate solo su eccezione di parte, entro il termine fissato dal codice a pena di decadenza a seconda della fase nella quale sono maturate ai sensi dell'art. 181 c.p.p.

Le Nullità a regime intermedio e quelle relative sono inoltre soggette al regime di **deducibilità** e di **sanatorie** generali e speciali di cui agli artt. 183 e 184 c.p.p.: non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa e da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata. Quando la parte vi assiste, la nullità dell'atto deve essere eccepita prima del suo compimento e, se ciò non è possibile, "immediatamente dopo". Negli altri casi, la Nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dagli art. 180 e 181, c. 2, 3 e 4, c.p.p. a seconda se si tratti di Nullità a regime intermedio o relative.

Inoltre, ed in via **generale**, assume efficacia sanante:

- la rinuncia espressa ad eccepire il vizio
- ovvero l'accettazione degli effetti dell'atto nullo
- ovvero la circostanza che la parte si sia avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato

Le **Sanatorie speciali** sono invece previste per Citazioni, Avvisi e Notificazioni dall'art. 184 c.p.p.

Infine, occorre ricordare che la dichiarazione di nullità determina la Nullità c.d. derivata degli atti successivi dipendenti da quello dichiarato nullo.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo parlato dei Soggetti che prendono parte ad un Processo Penale e dei diversi Atti processuali.

In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, abbiamo parlato di:

- Documentazione degli atti
- Notificazioni degli atti
- Cause di invalidità degli atti



Grazie per l'attenzione!